

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”

Emendamento

Articolo 118

Al comma 1, dopo le parole “di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati” sono aggiunte le seguenti parole “e di percorsi di formazione destinati agli imprenditori titolari di aziende con meno di 15 dipendenti”.

Al medesimo comma 1 dopo le parole “I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto” sono aggiunte le seguenti parole “e a percorsi di riqualificazione a beneficio di soggetti disoccupati o inoccupati e a percorsi di formazione destinati agli imprenditori a capo di aziende con meno di 15 dipendenti”.

Relazione illustrativa

La proposta mira ad allargare il raggio d'azione della formazione finanziata anche ai datori di lavoro per le imprese con meno di 15 dipendenti, da un lato, per facilitare e rendere sempre più immediato l'accesso alla formazione, anche attraverso percorsi individuali e personalizzati in coerenza con le specifiche esigenze, dall'altro l'acquisizione delle competenze necessarie alle strategie dell'impresa in un quadro di transizione, dove diventa determinante saper fare le scelte di investimento giuste soprattutto per le tematiche più sensibili come quelle di Repower Eu.

Inoltre, alla luce delle difficoltà interpretative dovute all'abrogazione, da parte della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 che aveva modificato il comma 1 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriormente modificato dal Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito nella Legge 3 luglio 2023 n. 85, si chiede che l'attività di formazione possa essere destinata ai disoccupati e inoccupati, anche al fine di rendere più chiara ed intellegibile la norma, alla luce delle numerose modifiche alla stessa apportate. Tale proposta è anche finalizzata a contribuire al ridimensionamento del grave mismatch tra domanda e offerta oggi esistente, poiché consentirebbe all'azienda di formare anticipatamente le risorse umane che intende assumere determinando, al tempo stesso, l'innalzamento dei livelli occupazionali e la riduzione delle prestazioni assistenziali.

Tale proposta emendativa è peraltro in linea con quanto contenuto nello schema di Decreto del Ministero del Lavoro recante “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”

Ai fini della sua realizzazione, dal punto di vista tecnico, la proposta dovrebbe essere accompagnata dallo stanziamento di dotazioni mirate ed aggiuntive rispetto agli stanziamenti oggi destinati ai dipendenti iscritti ai Fondi e assicurati dal contributo Inps relativo alla quota versata dai lavoratori. I fondi aggiuntivi da destinare a datori di lavoro e a persone da formare perché realmente da assumere, andrebbero poi ripartiti per ciascun Fondo in ragione del numero di iscritti.

La presente proposta potrebbe essere finanziata utilizzando un fondo ad hoc da creare eventualmente con le risorse non spese dei fondi strutturali della programmazione 2014 - 2020 sia centrali che regionali, rispettando i vincoli di destinazione tematici e territoriali.

Quanto alle misure procedurali, si potrebbe ricorrere al concetto della sovvenzione globale che, in maniera coerente con l'organizzazione attuale dei Fondi, permetterebbe di delegare anche le funzioni di gestione e controllo, assicurando efficienza ed efficacia delle azioni delegate e mantenendo in capo all'amministrazione statale che finanzia, sia l'indirizzo che la valutazione dei risultati.